



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LICEO SCIENTIFICO STATALE "NICOLO' PALMERI"
Piazza Giovanni Sansone, 12 - 90018 TERMINI IMERESE (PA)
Tel. 0918144145 - Fax 0918114178 - email paps24000g@istruzione.it
CF 96030480824 - CM PAPS24000G

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTI il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, sottoscritto da DS, RSPP, RLS e medico competente;

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche

DELIBERA

L’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021, ad integrazione del Regolamento vigente.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale non docente.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su indicazione del Dirigente Scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all’applicazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per gli alunni con

conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza il presente Regolamento tramite pubblicazione sul sito web dell'Istituto e all'Albo e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.
2. È fatto obbligo a tutti i componenti della comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile (RSPP), prof. Giacomo Grecomoro, qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.
3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del personale ATA, secondo quanto già previsto dal Protocollo di sicurezza scolastica anticontagio da COVID-19 nella sezione Personale Scolastico.

Art. 3 – Impegni e obblighi di tutti gli attori della comunità scolastica

Come da nota informativa che sarà resa nota a tutti i soggetti della Comunità scolastica, l'obbligo e impegno comune di alunni, docenti, ATA, famiglie, personale esterno, si compone di diverse regole:

- a) l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- b) il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi similinfluenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- c) l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, indossare la mascherina chirurgica in tutte le situazioni dinamiche e in tutte quelle situazioni anche statiche in cui non possa essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- d) l'obbligo delle famiglie a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
- e) l'obbligo delle famiglie e degli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19;
- f) l'impegno ad attenersi al corretto utilizzo dei DPI, svolgendo apposita formazione mediante visualizzazione dei materiali pubblicati sul sito della scuola e la formazione espletata dal RSPP della scuola con il supporto del Medico Competente, oltre l'integrazione di formazione online.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:
 - Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento;
 - Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
 - Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (I.S.S.,O.M.S.).
2. I collaboratori scolastici e tutto il personale in servizio che vi permane sono tenuti ad arieggiare periodicamente, ogni ora per almeno 10 minuti, tutti i locali della scuola.
3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV- 2, anche in assenza di sintomi, è tenuto a collaborare con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda Sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.
4. Si consiglia l'installazione dell'APP "Immuni" sui dispositivi mobili personali di ogni singolo componente della comunità scolastica e della famiglia. In questo modo il nucleo familiare sarà avvisato di possibili esposizioni e si avrà uno strumento valido di prevenzione attiva.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19: sintomatologia respiratoria, brividi, tosse, difficoltà respiratori, perdita improvvisa o diminuzione dell'olfatto, perdita o alterazione del gusto, rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio2020). In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica.
2. L'accesso agli edifici scolastici è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
3. L'ingresso a scuola di studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (paps24000g@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
4. È istituito e tenuto presso la reception dell'Istituto un registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.
5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale e operativa, previa prenotazione e calendarizzazione via mail o

tramite contatto telefonico ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui al comma precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dove si autocertifica:

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

Si raccomanda di utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC etc.).

6. Il personale scolastico autorizzato può procedere a campione al controllo della temperatura corporea agli alunni, tramite dispositivo a infrarossi senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai locali dell'Istituto. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

7. Il personale scolastico autorizzato può procedere al controllo della temperatura corporea a tutti gli esterni tramite dispositivo a infrarossi senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai locali dell'Istituto.

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente Scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Il ruolo degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, anche monitorando con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale.

2. Secondo quanto già stabilito dal **Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus "Covid-19"**, le famiglie degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità (delibera collegio docenti n°39/07 settembre 2020), e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio.

3. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti collettivi dei genitori in presenza, mentre quelli individuali dovranno essere caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente Scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini finali. Anche per quanto riguarda i ricevimenti collettivi dei genitori, essi si svolgeranno nella modalità della videoconferenza.

4. Le specifiche situazioni degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica su determina del Dirigente Scolastico. La sede dell'istituto è suddivisa in cinque settori (pian terreno; primo piano ala su via S. Cimino fino all'atrio centrale e bagni; primo piano ala su piazza G. Sansone fino all'atrio centrale e bagni; secondo piano ala su via S. Cimino fino all'atrio centrale e bagni; secondo piano ala su piazza G. Sansone fino all'atrio centrale e bagni) che comprendono un numero variabile di aule didattiche, al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza.

2. A ciascun settore sono assegnati, su determina del Dirigente Scolastico, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica, attraverso i quali gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina:

- a. in uno dei laboratori didattici della scuola, in palestra o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- b. negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico, solo su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola per inderogabili motivi;
- c. ai servizi igienici se non presenti all'interno della propria area.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti per le lezioni

Durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, da limitare comunque alle effettive esigenze, tutto il personale e gli alunni dovranno attenersi alle prescrizioni di sicurezza indicate nel presente regolamento di istituto.

1. Al fine di limitare gli assembramenti all'ingresso, gli ingressi degli studenti saranno consentiti sin da cinque minuti prima del suono della campana iniziale e saranno scaglionati per 15 minuti oltre ai suddetti cinque minuti precedenti. Per quanto riguarda l'orario di uscita, il deflusso sarà scaglionato per piani a dieci minuti di distanza l'uno dall'altro.
2. Tanto all'ingresso quanto all'uscita, gli studenti devono rispettare scrupolosamente il distanziamento fisico e indossare correttamente la mascherina. I percorsi di accesso/uscita, che gli studenti e le studentesse devono rispettare, sono indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale che traccia il tragitto di ingresso e di uscita. Gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni all'edificio.
3. E' fatto obbligo di seguire il sistema di percorrenza creato ed indicato dall'Istituzione scolastica, che consente di minimizzare le possibilità di incrocio dei flussi, attraverso differenziazione dei percorsi di ingresso e utilizzo al massimo tutte le uscite di emergenza; stesso principio per i percorsi di uscita. Nei movimenti lineari a doppio senso di marcia (corridoi e scale) si dovrà tenere il lato destro, in modo da garantire la reciproca distanza laterale di almeno un metro.
4. Una volta raggiunta la propria aula, gli studenti, dopo essersi igienizzati le mani utilizzando i dispenser forniti dalla scuola all'interno di ciascuna aula, prendono posto al proprio banco, potendo togliere la mascherina chirurgica solo in situazione statica e a distanza interpersonale di almeno un metro. In ogni altra situazione è obbligo indossare la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.
5. Anche nei casi in cui è consentito abbassare la mascherina, ciascuno ha facoltà di tenerla indossata. Tale pratica è, anzi, suggerita per una più alta prevenzione.
6. È fatto assoluto divieto di modificare la posizione dei banchi.
7. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
8. A partire dai 5 minuti precedenti l'orario della campana di ingresso, il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti in servizio alla prima ora vigileranno le operazioni di ingresso dalla postazione dell'aula, posizionandosi sull'uscio della suddetta aula dove svolgeranno la prima ora di lezione. Il personale si atterrà al rispetto di apposito piano di vigilanza, comprendente realizzato grazie al personale ATA e al personale docente curricolare, di sostegno e di potenziamento.
9. L'ingresso delle automobili nel cortile della scuola al mattino sarà consentito fino alle ore 7.50 e, trascorso tale orario, sarà inibito per motivi di sicurezza fino alle ore 8.30. L'uscita delle automobili che avranno fatto ingresso non dovrà avvenire in concomitanza con le uscite degli alunni.
10. I docenti procedono, in tempo reale, all'appello nominale degli studenti in presenza e *on line*. Tale operazione non può essere differita ad altri momenti della giornata al di fuori dell'orario scolastico.
11. Anche le operazioni di uscita al termine delle lezioni devono avvenire in maniera rapida, ordinata e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi interni ed esterni all'edificio, rispettando sempre il distanziamento fisico.
12. Il docente in servizio al termine dell'orario di ciascuna classe dovrà vigilare che l'uscita avvenga in maniera ordinata.
13. Il cambio d'ora tra docenti dovrà avvenire in modo più rapido possibile. Nell'eventuale attesa del

docente, gli alunni dovranno comunque rimanere ordinatamente in classe ai propri posti.

Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una precisa e nota capienza. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nella palestra.
2. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, e gli altri strumenti didattici di uso comune.
3. Il corretto posizionamento dei banchi sarà indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto tra gli alunni.
4. Le verifiche scritte si privilegeranno modalità di didattica digitale; nel caso in cui debbano essere necessariamente effettuate verifiche scritte in cartaceo, i fogli da raccogliere saranno consegnati dagli alunni su un piano d'appoggio, raccolti dal docente con l'uso di guanti e riposti in un sacchetto da riaprire oltre le 24 ore successive.
5. Le verifiche orali avverranno alla lavagna, se ciò consentirà il distanziamento di almeno due metri dal docente, cui lo studente si rivolge, o in alternativa dal posto o alla lavagna stessa ma con mascherina.
6. L'uso della mascherina dovrà rispettare le disposizioni imposte dalla normativa vigente.

Art. 10 - Osservanza del distanziamento e altre misure generali

1. All'interno delle aule, gli alunni dovranno osservare una distanza interpersonale non inferiore al metro misurato tra bocca e bocca calcolata dalla posizione della seduta al banco, avendo riferimento alla situazione di staticità. Con riferimento alla zona cattedra, deve essere osservata una distanza di due metri tra il docente e il banco più prossimo a esso.
2. In tutte le situazioni (statiche e dinamiche) in cui non è possibile garantire il distanziamento prescritto si rende necessario l'utilizzo della mascherina. Tali misure valgono anche nelle attività all'aperto.
3. Per le attività di educazione motoria, qualora svolte in palestra, deve essere garantito un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Non sono consentiti i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono privilegiate le attività fisiche sportive individuali che consentano il distanziamento fisico di almeno 2 metri.

Art. 11 - Utilizzo dei dispositivi di prevenzione individuale e collettiva

1. Nei locali scolastici, è obbligatorio il rispetto delle misure igieniche e l'utilizzo dei D.P.I.. Le persone che entrano nella scuola a diverso titolo devono indossare la mascherina chirurgica, in tutti gli spazi comuni e nei casi in cui non è possibile mantenere il distanziamento. All'interno delle aule, l'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e nei casi in cui non sia possibile osservare una distanza interpersonale non inferiore al metro misurato tra bocca e bocca.
2. I docenti, oltre a mantenere durante le lezioni un distanziamento di due metri dalla prima fila dei

banchi, è opportuno e fortemente consigliato che indossino mascherina o parafrangenti di idonea dotazione; tenuto conto che i parafrangenti, pur contenendo la dispersione di droplet, non sono atti a garantire idonea protezione in caso di distanza interpersonale inferiore al metro tra bocca e bocca, il DPI prescritto per i docenti in caso di situazione dinamica in classe è pur sempre la mascherina chirurgica.

3. È possibile non indossare la mascherina se ci si trova all'aperto fuori dall'edificio scolastico solo se è mantenuto un distanziamento tra soggetti di almeno 1 metro; considerato però che all'aperto si è spesso in situazioni dinamiche, anche all'aperto andrà sempre indossata la mascherina ad eccezione di assetto stabilmente statico.
4. Le mascherine vanno smaltite in appositi contenitori messi a disposizione dalla scuola e dislocati in più punti.
5. Va evitato l'uso di oggetti condivisi, non devono ad esempio essere passate penne di mano in mano. Qualora una simile condivisione sia del tutto inevitabile, andranno igienizzate le mani prima e dopo il contatto con l'oggetto.

Art. 12 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata. È necessario igienizzare le mani all'ingresso e all'uscita.
2. In particolare, l'afflusso ai bagni degli alunni avverrà uno per volta, su richiesta, durante le ore di lezione e ad eccezione delle pause ricreative e dei cambi d'ora. L'accesso sarà regolato dal collaboratore scolastico. I servizi igienici saranno dotati di contenitori con sacchetti monouso chiudibili, per gettare le salviette ed i fazzoletti e mascherine.
3. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso degli studenti ai servizi igienici sarà consentito solo durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante (le uscite degli studenti saranno annotate su un apposito registro presente in ciascuna aula). I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare assembramenti e perdite di tempo strumentali.

Art. 13 – Pausa ricreativa. Accesso ai distributori automatici al di fuori della ricreazione

1. L'intervallo e ricreazione negli spazi comuni sono sospesi: si svolgeranno all'interno della propria aula. La ricreazione, effettuata in classe, avverrà sotto la sorveglianza del docente o dei docenti in servizio.
2. Al fine di evitare assembramenti, durante l'intervallo non si dovrà uscire dall'aula per recarsi ai servizi igienici né ai distributori automatici.
3. Ai distributori automatici potranno essere prelevate solo bevande, pertanto gli studenti provvederanno a portare da casa panini o altro cibo.
4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso degli studenti ai distributori automatici sarà consentito solo durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante e l'uscita per tale fine sarà annotata su un apposito registro.
5. È consentito togliere la mascherina per il tempo necessario per consumare cibi o bevande.

Art. 14 – Pulizia, sanificazione e aerazione degli ambienti

1. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia e sanificazione giornaliera alla fine di ogni turno di lavoro e ad ogni cambio di docente all'interno dell'aula. A tal fine, a questa operazione da parte dei collaboratori sono destinati i primi cinque minuti di ciascuna ora di lezione successiva alla prima. Nulla osta che ciascuno (docente, studente, personale ATA) aggiunga l'utilizzo di proprie sostanze disinfettanti per sanificare autonomamente la propria area di lavoro, ad integrazione a quanto sopra.
2. Per ciò che attiene, in particolare, ai servizi igienici (le cui finestre dovranno essere tenute costantemente aperte), la pulizia giornaliera da parte dei collaboratori scolastici avverrà sia durante l'intervallo ricreativo di ciascun piano, compreso il tempo aggiuntivo necessario per il completamento dell'adeguata pulizia, sia al termine delle attività didattiche, mentre nei laboratori avverrà ad ogni cambio gruppo/classe.
2. Gli studenti, anche in un'ottica di reale formazione alla cultura condivisa della sicurezza, dovranno provvedere autonomamente al riassetto della propria postazione di lavoro, sia in classe sia in laboratorio.
3. I collaboratori scolastici garantiscono l'aerazione costante dei locali scolastici, nonché la pulizia e disinfezione giornaliera, con detergenti e prodotti disinfettanti approvati dal presidio medico chirurgico, di tastiere, schermi touch, mouse, superfici orizzontali degli uffici e delle aule, scrivanie, telefoni, maniglie delle porte, tastiere dei distributori di bevande calde/fredde e snack, corrimano delle scale, tastiere e porte dell'ascensore e di tutte le superfici anche non espressamente qui menzionate.
4. Per consentire e agevolare un'adeguata pulizia e disinfezione, il personale, al termine del proprio orario di servizio, dovrà lasciare le scrivanie e le postazioni di lavoro il più possibile sgombrare.
5. Per contrastare la diffusione dell'epidemia e garantire la qualità dell'aria negli ambienti chiusi, l'aerazione rappresenta uno dei principali determinanti fondamentali nella tutela della salute di tutti gli occupanti. Va assicurato un adeguato e costante ricambio d'aria mediante la ventilazione naturale attraverso l'apertura delle finestre e delle porte. A tal fine, i collaboratori scolastici garantiranno una costante aerazione dei bagni e una frequente aerazione di tutti gli spazi comuni. I docenti e gli alunni invece garantiranno una frequente aerazione delle aule e dei laboratori in cui svolgono le proprie attività, e della palestra (non meno di dieci minuti ogni ora).

Art. 14 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente Scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei a ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.
2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.
3. È comunque previsto anche lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza o in modalità mista. In

particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente Scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.

4. Durante l'emergenza sanitaria sono sospese le assemblee di Istituto degli studenti e le assemblee dei genitori. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, sotto la diretta sorveglianza del docente in servizio nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.

Art. 15 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune, che va comunque limitato ai soli casi in cui non sia possibile farne a meno.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, in tutte le aule, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante. Oltre a ciò, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

3. Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art. 16 – Clausola di armonizzazione con il Regolamento generale di istituto

Le norme del presente Regolamento che risultano in contrasto con il Regolamento generale di istituto prevalgono su queste ultime, in quanto *lex specialis*, per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria. Le parti incompatibili del generale Regolamento saranno quindi disapplicate, salvo tornare in vigore al termine della situazione emergenziale.

Il Codice disciplinare presente nel Regolamento generale si estende ai casi di inosservanza e violazione delle regole contenute nel presente.